

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2253 del 28/06/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/2321 del 27/06/2018

Struttura proponente: SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI
COMPETENZA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: DETERMINA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA AZZOLINI
FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN INVASO
ARTIFICIALE IN LOC. RUVINELLO-BERSAGLIO, IN COMUNE DI FIORANO
MODENESE (MO), AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 3109 DEL 19/03/1990.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E
PRESIDI DI COMPETENZA

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Francesca Lugli

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la principale normativa di settore:

il D.P.R. n. 1363/1959 che ha disposto l' "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta" stabilendo in premessa, in particolare, che "per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare".

La Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, 4/12/1987 n. 352 con la quale sono state emanate "Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1/11/1959, n. 1363".

La Legge 183/1989 e s.m.i., ora abrogata, la quale stabiliva all'art. 10, comma 4 che "rientrano nella competenza delle Regioni ... le attribuzioni di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363 (4/c), per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi."

Il D.lgs. 112/1998 che all'art. 89 comma 1, lett. b), riprendendo quanto già disposto dalla L. 183/1989, ha conferito alle Regioni le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, ossia alle dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali funzioni sono state successivamente egualmente espresse dall'art. 61, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Regione Emilia-Romagna con Delibera del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990 ha approvato "Disposizioni e direttive per la costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale".

La L.R. 3/1999 e s.m.i. che ha approvato la "Riforma del sistema regionale e locale" e, in particolare, all'art. 143, ha disposto che "in attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) ... la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino".

Il D.M. 14/01/2008 con il quale sono state approvate "Norme tecniche per le costruzioni", aggiornato con D.M. 17 gennaio 2018.

Il D.M. 26 giugno 2014 con il quale sono state approvate "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". In particolare, si pone in risalto il paragrafo "A.1. - Ambito di applicazione", nel quale si specifica che "... per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m³, come definiti al cap. B1, l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di

ritenuta, quali delle norme ... siano da applicare. Il progetto e la costruzione delle opere e degli interventi oggetto delle presenti Norme devono conformarsi alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC), nel rispetto delle disposizioni particolari indicate”.

La Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Il D.lgs. 14/03/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La L.R. 13/2015 che ha disposto l’approvazione della “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016, e successivi atti integrativi, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia a decorrere dal 1/05/2016, prevedendo, tra le altre, l’istituzione del Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza, attualmente chiamato ad espletare, per l’ambito di Modena, anche le funzioni in materia di difesa del suolo già di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino.

Vista la domanda, corredata dai necessari elaborati tecnici, inoltrata a questo Servizio dal SUAP dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per conto della Sig.ra Azzolini Francesca, (acquisita agli atti in data 19/02/2018, con prot. n. 6898), ai fini del rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione di un vaso artificiale, e relativo esercizio, su appezzamento di terreno ubicato in territorio del comune di Fiorano Modenese (MO), in Loc. Ruvinello-Bersaglio, in via del Ruvinello n. 76, contraddistinto presso il N.C.T. al Foglio 24 Mappali 20-21.

Dato atto che a seguito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio competente, di cui è parte il sopralluogo effettuato in data 14/05/2018, risulta che l’istanza sopra richiamata possa essere accolta e pertanto effettuato il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione dell’invaso in oggetto, e relativo esercizio, in conformità al progetto acquisito agli atti.

Dato atto che a seguito del riassetto organizzativo di cui alla citata Delibera della Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016, e successivi atti integrativi, la competenza per l’emissione del provvedimento è pertanto assegnata al Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza.

Visto che con delibera della Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 è stato approvato il documento “il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”.

Visto che con delibera della Giunta regionale n. 93/2018 è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” e l’allegata “Direttiva di indirizzi interpretativi per

l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", che sostituisce quella allegata alla D.G.R. 486/2017;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 13 ottobre 2017, PG.2017.0660476 e PG.2017.0779385 riguardanti le disposizioni attuative della sopraccitata D.G.R. 486/2017;

Dato atto altresì che con propria determinazione n. 4179 del 20/12/2017 "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993" il Responsabile del Servizio ha nominato, tra le altre, il Funzionario Ing. Francesca Lugli Responsabile del procedimento inerente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo invaso, e relativo esercizio, o per la modifica o la dismissione di un invaso esistente.

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto precede, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

1) di rilasciare alla Sig.ra Azzolini Francesca, l'autorizzazione, ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, per la realizzazione e l'esercizio dell'invaso della capacità di m³ 650, previsto in territorio del comune di Fiorano Modenese (MO), in Loc. Ruvinello-Bersaglio, in via del Ruvinello n. 76, sui terreni contraddistinti presso il N.C.T. al Foglio 24 Mappali 20-21, in conformità agli elaborati tecnici agli atti di questo Servizio;

2) che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni, nonché delle prescrizioni e degli obblighi di gestione dell'invaso contenuti nell'allegato "Foglio condizioni per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'invaso" che, debitamente sottoscritto dall'interessato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare a questo Servizio ed al Comune di Fiorano Modenese la data di inizio lavori con almeno 8 giorni di anticipo, segnalando contestualmente il nominativo del Tecnico abilitato incaricato della Direzione dei lavori, il quale avrà il compito di effettuare i necessari controlli sugli stessi e sui materiali impiegati, nonché redigere e sottoscrivere il "certificato di regolare esecuzione" relativo all'opera in oggetto;

4) che il titolare della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'ultimazione, sarà tenuto ad inviare a questo Servizio ed al Comune di Fiorano Modenese una nota formale con la quale verrà

comunicata la data di fine lavori, ed alla quale dovrà essere allegato il "certificato di regolare esecuzione" redatto e sottoscritto dal Tecnico abilitato incaricato della Direzione dei lavori. Con tale nota verrà contestualmente richiesto a questo Servizio di effettuare la visita del sopralluogo finale ai fini del rilascio del "certificato di rispondenza dell'opera al progetto autorizzato" in previsione della messa in esercizio dell'invaso, come previsto dal "Foglio condizioni per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'invaso" allegato al presente atto. Si rammenta che la data di messa in esercizio dell'invaso, a norma dell'art. 2 del citato "Foglio condizioni", dovrà essere formalmente comunicata a questo Servizio con sollecitudine mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata;

5) che, in considerazione del fatto che le acque di scarico del laghetto recapitano in uno scolo naturale ricadente in proprietà privata, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non arrecare danneggiamenti ai terreni circostanti, concorrendo, se necessario, alle regolari attività di manutenzione dei fossi di guardia per garantirne la piena efficienza, in accordo con gli altri proprietari interessati ed in coerenza con le vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" della Regione Emilia-Romagna, approvate con Delibera della Giunta regionale n. 182 del 31/05/1995 valide per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/1923;

6) che la presente autorizzazione si intende rilasciata a titolo personale al soggetto ivi indicato. Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della medesima, almeno 60 giorni prima del subentro della parte interessata, dovrà essere avanzata a questo Servizio opportuna richiesta di volturazione dell'autorizzazione debitamente sottoscritta dal titolare del presente atto e dal soggetto che si propone nel subentro dell'autorizzazione stessa.

7) che questo Servizio ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca della presente autorizzazione qualora intervengano motivi prevalenti di sicurezza idrogeologica ed idraulica o ragioni di pubblico interesse generale, e comunque a seguito della verifica del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto. In tali casi, sarà facoltà di questo Servizio ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, senza che il titolare della presente autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo;

8) che i lavori non potranno comunque essere iniziati prima di avere acquisito gli altri titoli abilitativi previsti in base alle norme vigenti;

9) che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, nonché dell'esercizio dell'invaso, il titolare dell'autorizzazione si assumerà piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo questa Amministrazione;

10) che la presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sugli involucri artificiali;

11) di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013 s.m., secondo le indicazioni operative contenute nella "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.33/2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020" approvata con D.G.R. 93/2018.

12) di dare informazione che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

D.ssa Rita Nicolini

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'INVASO

Contiene gli obblighi e le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione alla sig.ra

AZZOLINI FRANCESCA

alla realizzazione e all'esercizio dell'invaso sito

in Comune di FIORANO MODENESE località RUVINELLO-BERSAGLIO

Via DEL RUVINELLO n. 76 Foglio 24 Mappali 20/21

ARTICOLO 1

CARATTERISTICHE DELLO SBARRAMENTO E RELATIVO BACINO

- Materiale costituente lo sbarramento: **Terreno**
- Lunghezza sbarramento: **35 m**
- Altezza sbarramento: **5 m**
- Altezza fuori piano campagna: **3,5 m**
- Larghezza di coronamento: **2-3 m**
- Pendenza paramenti a monte: **30°**
- Pendenza paramenti a valle: **30°**
- Massimo invaso mc: **650**
- Superficie totale dell'invaso: **560 m²**
- Superficie del bacino imbrifero: **2,1 ha**
- Descrizione delle opere di carico: **manufatto di alimentazione con funzione di alimentazione, sedimentazione materiale grossolano, regolazione portata al lago tramite paratia manuale e scarico aggiuntivo di troppo pieno**
- Descrizione delle opere di scarico: **tubazione di troppo pieno Ø=50 cm, embricci antierosione lungo il rilascio idrico**
- Descrizione delle opere sussidiarie: **nessuna**
- Franco di coronamento: **1,2 m**
- Descrizione delle opere di impermeabilizzazione con descrizione della qualità del materiale impiegato: **nessuna. Il sito presenta un potente strato di argilla nel sottosuolo. Pertanto non si prevedono opere di impermeabilizzazione del fondo dell'invaso**
- Descrizione delle opere di emergenza e recinzione: **recinzione perimetrale dotata di cancello**
- Descrizione delle opere provvisorie: **nessuna**

ARTICOLO 2

MESSA IN ESERCIZIO

La messa in esercizio dell'invaso è effettuabile soltanto dopo che questo Servizio avrà rilasciato il certificato di rispondenza dell'opera al progetto autorizzato.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare a questo Servizio la messa in esercizio dell'invaso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 3 VIGILANZA

Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 di questo atto non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo.

Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente disastrosi. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.

Il personale tecnico di questo Servizio potrà, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al titolare dell'autorizzazione, quando ricorrano casi gravi di pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e le cose.

In caso di collasso totale o parziale dello sbarramento, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente avvertire la Stazione Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui insiste il bacino ed i Vigili del Fuoco.

L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve quindi essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso

ARTICOLO 4 MANUTENZIONE

Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso di cui all'art. 1 e agli elaborati tecnici consegnati agli atti di questo servizio. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare i periodici lavori di manutenzione, ed in particolare la pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante, il ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscamenti o piccoli smottamenti, la pulizia ed il ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto, nonché il ripristino dell'impermeabilizzazione.

Per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria (es. lesioni o abbassamenti dello sbarramento, modifica dello sfioratore, svaso dell'invaso conseguente l'interramento, sostituzione dell'impermeabilizzazione, ecc.) occorre, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 del presente atto, ottenere l'autorizzazione preventiva da questo Servizio presentando il progetto esecutivo delle opere che si intendono effettuare.

ARTICOLO 5 VISITE PERIODICHE

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ogni uno anni, con riferimento alla data della messa in esercizio, a presentare una relazione di idoneità statica dell'opera a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 6 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

L'invaso dovrà essere completamente recintato, dovranno essere predisposti cartelli monitori di pericolo ed i cancelli di accesso dovranno essere chiusi con lucchetto.

ARTICOLO 7 PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE

Si prescrive l'installazione della recinzione a protezione dell'invaso, dotata di cancello di accesso chiuso con lucchetto. Si prescrive inoltre la corretta regimazione delle acque di troppo pieno a valle dell'invaso finalizzata ad evitare fenomeni erosivi e di dissesto.

Questo Servizio ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento l'opera in questione e di imporre tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per assicurare la pubblica incolumità. In caso estremo potrà anche essere revocata la presente autorizzazione e in tal caso il proprietario dovrà provvedere a demolire tutta, o in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.

ARTICOLO 8 NORME E CONDIZIONI SPECIALI

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1125 del 28/08/1986 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 numero 1363.

ARTICOLO 9 RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso, nonché dell'inosservanza di qualsiasi Legge o Regolamento che violasse durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso; inoltre è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che delle condizioni del presente testo, di tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, nel D.P.R. 01/11/1959 n. 1363, nel T.U. di Leggi 11/12/1933 n. 1775, nel T.U. di Leggi 25/07/1904 n. 523, nel D.M. 26/06/2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", nella Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 04/12/1987 n. 352.

ARTICOLO 10 CHIUSURA DI ESERCIZIO ED ABBANDONO DELL'INVASO

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente a questo Servizio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso. In caso di chiusura temporanea il titolare dovrà comunque rispettare quanto prescritto dagli artt. 3-4-5-6 del presente atto.

In caso di chiusura definitiva dovrà:

- procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso;
- presentare un progetto di sistemazione definitiva dei luoghi interessati dalle opere di cui all'art. 1 del presente atto al fine di ottenere l'autorizzazione all'abbandono del bacino da parte di questo Servizio. Per l'effettuazione dei suddetti lavori dovrà sottostare a quanto richiamato all'art.9;
- sottostare alle prescrizioni di questo Servizio in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.

Soltanto dopo che questo Servizio, a lavori di sistemazione ultimati, avrà certificato che lo sbarramento e il relativo bacino sono da considerarsi demoliti, il concessionario o il richiedente l'autorizzazione o il proprietario potrà considerarsi libero dagli impegni derivanti dal presente atto e dalle Leggi e Regolamenti richiamati all'art. 9.

ARTICOLO 11
DOMICILIO LEGALE

Il sottoscritto AZZOLINI FRANCESCA nato a SASSUOLO il 18/03/1968

e residente a FIORANO MODENESE via DEL RUVINELLO n. 76

elegge il proprio domicilio legale

a FIORANO MODENESE via DEL RUVINELLO n. 76

Modena, li 09/05/2018

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e degli obblighi del presente Disciplinare dal richiedente l'autorizzazione

Az. Agricola AZZOLINI FRANCESCA

Via del Ruvinello n.72 - 41042 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva 03346410362

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Rita Nicolini)